



Originale

## COMUNE DI BESNATE PROVINCIA DI VARESE

---

Delibera N. 21  
del 30/03/2015

### Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE 23.12.2014 N 190. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **18.15** nella sede comunale.

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. **Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco** si è regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:

#### All'appello risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presenza
Dott. Ing. Corbo Giovanni	Sindaco	SI
Folino Rosalba	Assessore	SI
Giudici Clementina	Assessore	SI
Zolin Paolo	Vicesindaco	AG
Blumetti Giuseppe	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente argomento:

ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE 23.12.2014 N 190. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 TUEL indica le funzioni spettanti ai Comuni;
- l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio;

Richiamato l'art. 1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n. 147;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 611 della L.23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che:

*“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Visto l'elenco delle attuali partecipazioni dell'Ente in Società o Consorzi per lo svolgimento di servizi pubblici;

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge 122/2010, al fine di appurare se:

- esista la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate,
- esistano utilità diverse nelle citate partecipazioni;

Dato atto del permanere dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, in ordine al legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Ritenuto, in ordine a quanto stabilito dall'art. 1, comma 611 e ss. Della L. 23/12/2014, n. 190:

1) che le partecipazioni detenute dal Comune di Besnate risultano essere n. 5 e precisamente:

**1- SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA  
quota di partecipazione 1,284% .**

Attività Prevalente attuale: - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO; RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

**2- COINGER SRL quota di partecipazione 5,460%**

Attività prevalente attuale: - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI E RISANAMENTO

**3- ASPEM SPA quota di partecipazione 0,008%**

Attività prevalente attuale: - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

**4- SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI quota partecip. 3,018%**

Attività prevalente attuale: - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI , ATTIVITÀ ARTISTICHE

**5- PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO quota partecipazione 1,500%**

Attività prevalente attuale : ATTIVITÀ SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO FLORA, FAUNA , CONSUMO DEL SUOLO; ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE.

- 2) che dette partecipazioni risultano essere in percentuali minime tali per cui il comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione;
- 3) che le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale quali il ciclo dell'acquedotto, fognario e dello smaltimento dei rifiuti; delle attività di salvaguardia del territorio e delle attività di biblioteca ed archivi;
- 4) che non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate ma esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per i servizi prestati nell'interesse dell'ente;
- 5) che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett. a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Preso atto del parere favorevole sopra esposto sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Gestione Risorse ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge 07/08/2012 n. 135;

Richiamato, altresì, l'art. 16 comma 28 del D.L. 138 del 13/08/ 2011 convertito in legge n. 148 14/09/2011;

Visto il T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267/000;

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di stabilire, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) e s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Besnate nelle Società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di cui al seguente elenco:

<i><b>SOCIETA' PARTECIPATA</b></i>	<i><b>Quota detenuta %</b></i>
SOCIETA' TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA	1,284
COINGER SRL	5,460

ASPEM SPA	0,008
SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE ANTONIO PANIZZI	3,018
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	1,500

- 3) Di dare atto che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611 lett. a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di quote di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma;
- 4) Di dare atto, altresì, che si intende rispettato il disposto di cui all'art. 1, comma 611 della L. 190/2014;
- 5) Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie e al Revisore dei Conti e di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune e sul portale del MEF ([portaletesoro.mef.gov.it](http://portaletesoro.mef.gov.it)).
- 6) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 21**

Ufficio Proponente: **Economico - Finanziario**

Oggetto: **ART. 1, COMMA 611, DELLA LEGGE 23.12.2014 N 190. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Economico - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/03/2015

Il Responsabile di Settore  
Pozzi Gabriella

## Visto contabile

Economico - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Corbo Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Baio Dott.ssa Angela)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Online del Comune di Besnate il 31/03/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi  
Lì, 31/03/2015

Il Segretario Comunale  
(Baio Dott.ssa Angela)

Registro Albo n. \_\_\_\_\_ del 31/03/2015

L'Incaricato \_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/00);
- Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Baio Dott.ssa Angela)

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Besnate, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---